

Numero della proposta

427

112

CAMERA DEI DEPUTATI

Sessione 1865-66.

Proposta di Legge presentata nella tornata del 11. Giugno 1866.
dal Ministro della Guerra.

OGGETTO

Relatore D'Azeglio

Approvata nella tornata del 14. Giugno 1866.

CAMERA DEI DEPUTATI

PROGETTO DI LEGGE

presentato dal ministro della guerra

(DI PETTINENGO)

nella tornata dell'11 giugno 1866

Lera militare sui nati nell'anno 1846.

SIGNORI. — Volge oramai più di un anno dacchè il Governo del Re è stato autorizzato ad operare, come ha infatti operata, la leva dei nati nel 1845.

Viene ora il tempo di chiedervi ugual facoltà per una leva sui giovani nati nel 1846, nè io potrei nelle attuali circostanze della patria nostra indugiare maggiormente a proporvi un simile provvedimento.

Esso però non ha nulla di eccezionale o di straordinario. Non trattasi che della leva consueta, e il contingente che vi propongo di accordarmi è precisamente eguale a quello della scorsa leva.

Ed appunto perchè la legge che io vi propongo di approvare è identica in ogni sua parte a quella che avete approvata nello scorso anno, io mi tengo dispensato dall'entrare innanzi a voi in veruna spiegazione intorno alle disposizioni che vi si contengono. Solo accennerò che le medesime considerazioni le quali indussero la Camera a conservare nella legge della leva sui giovani nati nel 1845 le transitorie disposizioni degli articoli 4 e 5, consigliano oggi il Ministero a riprodurle nello annesso schema di legge, quantunque possa ritenersi che vieppiù rari si facciano i casi in cui le medesime possano trovare la loro applicazione.

Il referente confida che la Camera vorrà dare senza esitanza il suo voto favorevole a questo progetto di legge.

PROGETTO DI LEGGE.

VITTORIO EMANUELE II

per grazia di Dio e per volontà della nazione

RE D'ITALIA.

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato ad operare una leva sui nati nell'anno 1846 in tutte le provincie dello Stato.

Art. 2.

Il contingente di prima categoria è fissato a quarantasei mila uomini.

Art. 3.

Gli iscritti designabili che sopravvanzeranno dopo che sarà stato completato il contingente di prima categoria formeranno la seconda categoria, giusta il disposto dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1857, numero 2261.

Art. 4.

Gli iscritti chiamati a questa leva, i quali erano già ammogliati alle epoche indicate nel regio decreto 12 settembre 1860, numero 4300, per quelli delle Romagne, e nell'altro 10 gennaio 1861, numero 4599, per quelli delle Marche e dell'Umbria, e nella legge 30 giugno 1861, numero 63, per quelli della Sicilia, e che nel giorno stabilito per il loro assento si trovino tuttora in tale condizione, ovvero siano vedovi con prole, andranno esenti dal militare servizio.

Saranno pure esenti gli iscritti delle provincie napoletane chiamati a questa leva, i quali risultino ammogliati o vedovi con prole, purchè i primi abitino separatamente dal padre con proprie famiglie ed economie divise, ed il loro matrimonio sia anteriore al 13 luglio 1860.

Per i chiamati appartenenti alle famiglie disobbliigate, basterà che il matrimonio sia anteriore al 13 luglio 1862.

Art. 5.

Gli iscritti, che in virtù del precedente articolo 4 saranno dichiarati esenti dai Consigli di leva, e che per ragion del loro numero d'estrazione avessero a far parte del contingente di prima categoria, non dovranno essere rimpiazzati da altri iscritti, ma saranno calcolati numericamente nel contingente del rispettivo mandamento.

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE

composta dei deputati

**PIROLI, BIANCHERI, POLTI, D'AYALA, PLUTINO ANTONINO,
MORDINI, VENTURELLI, FIASTRI, CURZIO**

sul progetto di legge presentato dal ministro della guerra

nella tornata dell'11 giugno 1866

Leva militare sui nati nell'anno 1846.

Tornata del 14 giugno 1866

SIGNORI!— La sempre onorevole chiamata alle bandiere diventa oramai onorevolissima, poichè non si tratta di riempire le fila dell'esercito siccome una delle imposizioni de' cittadini, ma di cooperare al magnanimo sacro dovere di compiere la unità nazionale. E se in altri tempi le famiglie rimanevano derelitte dell'abbandono de' loro cari, oggi alle madri italiane sarà nobile compenso poter dire un giorno: anche il figlio mio combattè per questa patria diventata una, libera e potente.

I vostri uffizi avrebbero in altre opportunità manifestata la speranza che, tutti uguali i cittadini dirimetto alla legge e ai doveri verso la patria, fosse per cessare la esenzione dall'onore della leva a favore dei chierici; ma in oggi lasciando da parte ogni argomento e ogni considerazione, furono pronti e unanimi non pure di accogliere, ma di commendare il sollecito intendimento del signor ministro, il quale nella tornata del di 11 di questo mese presentava il disegno di legge per chiamare alle armi 46 mila de' giovani d'Italia nati nell'anno 1846. I quali, siamo certi, in tanta solennità

di ansiosi momenti, saranno lieti, e grati a noi di veder rompere gl'indugi, mutando voi in legge il disegno presentato, perchè corrano, quasi come fossero volontari, tanto ne saranno essi volenterosi, a impugnare le armi nel più glorioso arruolamento militare degli ultimi cimenti.

E se le famiglie potranno per breve tempo veder deserte le industrie e i commerci; più operosi, più ricchi, ma più sereni e più confortati ridiventeranno le officine e i traffichi, quando riposeremo tutti all'ombra del vessillo d'Italia che sventolerà rispettato e segnale di pace e di concordia da Venezia e da Roma.

E voi, guardando alla unanimità de' vostri ufficii e della vostra Giunta, vorrete anche unanimi profferire la vostra approvazione.

MARIANO D'AYALA, *relatore.*

PROGETTO DEL MINISTERO

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato ad operare una leva sui nati nell'anno 1846 in tutte le provincie dello Stato.

Art. 2.

Il contingente di prima categoria è fissato a quarantasei mila uomini.

Art. 3.

Gli iscritti designabili che sopravvanzeranno dopo che sarà stato completato il contingente di prima categoria formeranno la seconda categoria, giusta il disposto dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1857, numero 2261.

Art. 4.

Gli iscritti chiamati a questa leva, i quali erano già ammogliati alle epoche indicate nel regio decreto 12 settembre 1860, numero 4300, per quelli delle Romagne, e nell'altro 10 gennaio 1861, numero 4599, per quelli delle Marche e dell'Umbria, e nella legge 30 giugno 1861, numero 63, per quelli della Sicilia, e che nel giorno stabilito per il loro assento si trovino tuttora in tale condizione, ovvero siano vedovi con prole, andranno esenti dal militare servizio.

Saranno pure esenti gli iscritti delle provincie napoletane chiamati a questa leva, i quali risultino ammogliati o vedovi con prole, purchè i primi abitino separatamente dal padre con proprie famiglie ed economie divise, ed il loro matrimonio sia anteriore al 13 luglio 1860.

Per i chiamati appartenenti alle famiglie disobbliigate, basterà che il matrimonio sia anteriore al 13 luglio 1862.

Art. 5.

Gli iscritti, che in virtù del precedente articolo 4 saranno dichiarati esenti dai Consigli di leva, e che per ragion del loro numero d'estrazione avessero a far parte del contingente di prima categoria, non dovranno essere rimpiazzati da altri iscritti, ma saranno calcolati numericamente nel contingente del rispettivo mandamento.

PROGETTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1.

Identico al qui contro.

CAMERA DEI DEPUTATI

PROGETTO DI LEGGE

presentato dal ministro della guerra

(DI PETTINENGO)

nella tornata dell'11 giugno 1866

Leva militare sui nati nell'anno 1846.

SIGNORI. — Volge oramai più di un anno dacchè il Governo del Re è stato autorizzato ad operare, come ha infatti operata, la leva dei nati nel 1845.

Viene ora il tempo di chiedervi ugual facoltà per una leva sui giovani nati nel 1846, nè io potrei nelle attuali circostanze della patria nostra indugiare maggiormente a proporvi un simile provvedimento.

Esso però non ha nulla di eccezionale o di straordinario. Non trattasi che della leva consueta, e il contingente che vi propongo di accordarmi è precisamente eguale a quello della scorsa leva.

Ed appunto perchè la legge che io vi propongo di approvare è identica in ogni sua parte a quella che avete approvata nello scorso anno, io mi tengo dispensato dall'entrare innanzi a voi in veruna spiegazione intorno alle disposizioni che vi si contengono. Solo accennerò che le medesime considerazioni le quali indussero la Camera a conservare nella legge della leva sui giovani nati nel 1845 le transitorie disposizioni degli articoli 4 e 5, consigliano oggi il Ministero a riprodurle nello annesso schema di legge, quantunque possa ritenersi che vieppiù rari si facciano i casi in cui le medesime possano trovare la loro applicazione.

Il referente confida che la Camera vorrà dare senza esitanza il suo voto favorevole a questo progetto di legge.

Commissione.

Pisoli

Di Ancheri

Polti

Sajala

Mordini

Platino Antonini

Venturelli

G. Costa

Cuzzio

Pisoli - *[Signature]*Sajala - *[Signature]*Venturelli - *[Signature]*

PROGETTO DI LEGGE.

VITTORIO EMANUELE II

per grazia di Dio e per volontà della nazione

RE D'ITALIA.

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato ad operare una leva sui nati nell'anno 1846 in tutte le provincie dello Stato.

Art. 2.

Il contingente di prima categoria è fissato a quarantasei mila uomini.

Art. 3.

Gli iscritti designabili che sopravvanzeranno dopo che sarà stato completato il contingente di prima categoria formeranno la seconda categoria, giusta il disposto dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1857, numero 2261.

Art. 4.

Gli iscritti chiamati a questa leva, i quali erano già ammogliati alle epoche indicate nel regio decreto 12 settembre 1860, numero 4300, per quelli delle Romagne, e nell'altro 10 gennaio 1861, numero 4599, per quelli delle Marche e dell'Umbria, e nella legge 30 giugno 1861, numero 63, per quelli della Sicilia, e che nel giorno stabilito per il loro assento si trovino tuttora in tale condizione, ovvero siano vedovi con prole, andranno esenti dal militare servizio.

Saranno pure esenti gli iscritti delle provincie napoletane chiamati a questa leva, i quali risultino ammogliati o vedovi con prole, purchè i primi abitino separatamente dal padre con proprie famiglie ed economie divise, ed il loro matrimonio sia anteriore al 13 luglio 1860.

Per i chiamati appartenenti alle famiglie disobbliigate, basterà che il matrimonio sia anteriore al 13 luglio 1862.

Art. 5.

Gli iscritti, che in virtù del precedente articolo 4 saranno dichiarati esenti dai Consigli di leva, e che per ragion del loro numero d'estrazione avessero a far parte del contingente di prima categoria, non dovranno essere rimpiazzati da altri iscritti, ma saranno calcolati numericamente nel contingente del rispettivo mandamento.

Approvato nella Camera dei U. giugno 1866.

Collati

Ministero della Guerra

428

RELAZIONE

Alla Camera

Dei Deputati

Divisione Leve

Sezione Prima

N.º

Oggetto

Leva militare dei nati nell'anno 1846

Firenze addì Giugno 1866.

Dignori Deputati

A giorni

Loige ormai più di un anno dacchè il Governo del Re è stato autorizzato ad operare, come ha infatti operato la leva dei nati nel 1845.

Viene ora il tempo di chiedersi egual favolta per una leva sui nati nel 1846, nè si potrebbe nelle attuali circostanze della Patria nostra indugiare maggiormente a prendere un simile provvedimento.

Esso però non ha nulla di eccezionale o di straordinario. Non si tratta di che della leva consueta, e il contingente che si propone di ~~adottare~~ ^{accordarsi} precisamente eguale a quello di sommaria

Ed appunto perciò ha tempo che
io vi propongo di ^{approvate} ~~la~~ ~~medesima~~ ~~idea~~
in ogni sua parte ~~la~~ ~~medesima~~ ~~idea~~
approvata, nello scorso anno, in mi-
sera dispensata dall' entrare in un
avvi in veruna spiegazione intorno
alle disposizioni che vi si contengono.

Solo accennarò che le medesime con-
dizioni, le quali indubio in Camera
conservare in tutta l'epoca della vita ~~del~~

giovani nati nel 1845, le transitorie dispo-
sizioni degli art. 4. e 5. consigliano
oggi il Ministero a ridurre le nella
annesse schema di Legge, quantunque
fossero ritenersi che vi gittati rari si
facciano i casi in cui le medesime
possano trovare l'attore appropiazioni.

Il referente confida che la Camera
non darà senza esitazione il suo voto
favorevole a questo pro. 1.° di Legge.

Vittorio Emanuele II. ecc.
Re d' Italia

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato ad operare una leva sui nati nell'anno 1846 in tutte le Provincie dello Stato.

Art. 2.

Il Contingente di prima categoria è fissato a quarantassimila uomini.

Art. 3.

Gli inscritti designabili che sopravanzarono dopo che sarà stato completato il Contingente di prima categoria formeranno la seconda categoria, giusta il disposto dell'articolo 2 della Legge 13 Luglio 1857, N. 2261.

Art. 4.

Gli inscritti chiamati a questa leva, i quali erano già ammogliati alle epoche indicate nel Regio Decreto 12 Settembre 1860, N. 4300, per quelli delle Romagne, e nell'altro 10 Gennaio 1861, N. 4599, per quelli delle Marche e dell'Umbria, e nella Legge 30 Giugno 1861, N. 65, per quelli della Sicilia, e che nel giorno stabilito per il loro assento si trovino tuttora in tale condizione, ovvero siano vedovi con prole, andranno esenti dal militare servizio.

Saranno pure esenti gli inscritti delle Provincie Napoletane chiamati a questa leva, i quali risultino ammogliati o vedovi con prole, purchè i primi abitino separatamente dal padre con proprie famiglie ed economie divise, ed il loro matrimonio sia anteriore al 13 Luglio 1860.

Per i chiamati appartenenti alle famiglie disobbligate, basterà che il matrimonio sia anteriore al 13 Luglio 1862.

Art. 5.

Gli inscritti, che in virtù del precedente articolo 4.º saranno dichiarati esenti dai Consigli di leva, e che per ragioni del loro numero d'estrazione avessero a far parte del Contingente di prima categoria, non dovranno essere rimpiazzati da altri inscritti, ma saranno calcolati numericamente nel contingente del rispettivo Mandamento.

Ordiniamo che la presente, munita del Sigillo dello Stato, sia inserita nella Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge dello Stato.

Dat. a Firenze, addì 11 Giugno 1866.

V. 112

Progetto di legge - formulato
dal Ministro della Giustizia (D. Bellincioni)

deve entrare in vigore nell'anno 1866.

Terminata dall'11. Giugno 1866.

112
1866
1866
1866

MINISTERO DELLA GUERRA

RELAZIONE

Firenze, addi Giugno 1866

S. M.

Divisione *Leve*

Sezione *I^{ma}*

N.°

Oggetto

Si prega S. M. d'autorizzare il riferente
a presentare al Parlamento un progetto
di Legge per la leva annuale sui nati
nel 1846

Sire

L'articolo 8 della Legge organica
sul Reclutamento 20 Marzo 1854, prescrive
che il contingente d'uomini che ciascuna
leva deve somministrare per mantenere a
numero l'Esercito sia per ciascun anno
determinato con Legge.

Volendo dare esequimento a questa
disposizione il riferente prega V. M. di
volerlo autorizzare a presentare al Parla-
mento ed a sostenere la discussione di un
relativo schema di Legge sulle basi stesse
dello scorso anno.

Dove piaccia alla V. M. di
accordare al riferente cosefatte autoriz-
zazione si degni apporre al qui unito
Decreto la Augusta Sua Firma.



Visto l'art. 8 della Legge 20 Marzo 1854 sul Reclutamento dell' Esercito

Sulla proposta del Vostro Ministro della Guerra

Abbiamo decretato e decretiamo

- Articolo unico -

Il Vostro Ministro della Guerra è autorizzato a presentare al Parlamento un progetto di Legge per una leva militare sui giovani nati nel 1846 ed a sostenerne la discussione.

Dat. a Firenze addì 10 Giugno 1866

Vittorio Emanuele II

Ministero